

***Audizione del 26 settembre 2013
VII Commissione Camera dei Deputati***

**Decreto Legge n. 104/2013:
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
(atto Camera 1574 Governo)**

Premessa

La lettura del testo del decreto ha ridimensionato le aspettative che l'annuncio aveva fatto nascere nella scuola. Infatti, pur consci della difficile situazione in cui versa il nostro paese, lo SNALS-CONFSAL si aspettava un serio investimento che potesse realmente far ripartire l'istruzione. Questa è una necessità fortemente avvertita da famiglie e operatori scolastici dopo anni di tagli lineari che hanno penalizzato il personale, impoverito l'offerta formativa impedendo l'espletamento delle potenzialità che la scuola autonoma poteva sviluppare a favore dei giovani per lo sviluppo del Paese.

Gli interventi previsti non hanno adeguati finanziamenti, che spesso trovano copertura all'interno delle fonti di finanziamento già in atto e che mettono a disposizione delle scuole risorse ampiamente insufficienti per dare le risposte che famiglie e società civile attendono dalla scuola.

Altro elemento che ci trova assolutamente contrari e che denunciando, di cui chiediamo l'eliminazione, è l'ennesima incursione legislativa nei confronti del vigente CCNL. In particolare riteniamo che la norma che prevede l'obbligo da parte dei docenti di partecipare a percorsi di formazione sia particolarmente grave in quanto introduce un nuovo obbligo di servizio rispetto a quanto previsto dal vigente contratto, tra l'altro senza quantificazione oraria, ma anche e soprattutto perché si presta alla lettura, assolutamente ingiustificata e che rifiutiamo, che il mancato raggiungimento di determinati livelli di apprendimento da parte degli allievi sia esclusiva responsabilità dei docenti.

Nel decreto è particolarmente grave la mancanza di un concreto avvio dell'organico pluriennale dell'autonomia, peraltro già previsto dalla legge di conversione del "decreto sulle semplificazioni", sia a livello di singola istituzione scolastica che di rete di scuole. L'organico pluriennale porterebbe al superamento della definizione degli organici due volte per ogni anno scolastico con conseguenze negative sia per le scuole e per il personale sia per la continuità didattica e la possibilità di realizzare una seria progettualità con una ragionevole stabilità del personale. Questa misura, peraltro, comporterebbe grandi vantaggi con costi assolutamente contenuti e limitati.

Il commento che ci pare ragionevole formulare è che i contenuti del D.L. 104/2013 paiono essere una somma di proposte, non adeguatamente finanziate, e che non sembrano tali da introdurre la svolta, auspicata dallo SNALS-CONFSAL, capace di ridare alla scuola gli strumenti e le risorse adeguate per essere veramente il volano su cui basare la ripresa del nostro Paese, dare un futuro migliore alle giovani generazioni e ridare al personale scolastico la giusta dignità sociale e il necessario riconoscimento economico.

Infatti, a fronte di una scelta positiva del Governo di non operare tagli di risorse finanziarie e di personale nella scuola, come avvenuto costantemente nell'ultimo decennio, non emerge quella di stanziare idonee risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla valorizzazione complessiva del sistema scuola con riferimento anche a quella professionale ed economica del personale che in essa opera (docenti, dirigenti e ATA).

L'auspicio dello SNALS-Confasal è che, in sede di conversione in legge, si operino le integrazioni e i miglioramenti necessari, in modo da mettere le scuole in condizioni di svolgere al meglio la loro funzione, ma tutelando i diritti e le aspettative di docenti, dirigenti e personale ATA.

Analisi dell'articolato

Per quanto riguarda un'analisi dell'articolato del provvedimento in esame, lo SNALS-Confsal esprime le seguenti osservazioni:

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ART. 5)

L'introduzione di un'ora di geografia generale ed economica negli istituti tecnici e professionali (si tratta di una sola ora per l'intero biennio, ove non già prevista) non può che essere vista positivamente, come ogni arricchimento dell'offerta formativa; non è, però, condivisibile e accettabile la mancanza di analogo provvedimento per altre discipline eccessivamente penalizzate dai tagli della riforma e, in particolare, con riferimento proprio agli istituti tecnici e professionali, il mancato potenziamento dei laboratori che potrebbe essere realizzato con un limitato incremento di risorse ottimizzando l'utilizzazione del personale docente ITP.

RIDUZIONE DEL COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI (ART. 6)

Pur capendo e condividendo la necessità di contenere i costi delle famiglie, si esprimono preoccupazioni sul fatto che la norma sia coniugabile con la libera scelta dei docenti nell'adozione dei libri di testo, con le responsabilità del dirigente scolastico e con ricadute sulle relazioni interne per i possibili conflitti che possono derivare, a seguito di annullamento di delibera, sia tra i diversi docenti sia tra questi e il dirigente.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (ART. 8)

Oltre all'osservazione che non pare possibile trascurare il non meno importante problema dell'orientamento per gli allievi delle scuole secondarie di 1° grado, si evidenziano osservazioni riguardo alla apparente obbligatorietà o meno delle attività connesse all'orientamento; vi è quindi la necessità di meglio chiarire le interconnessioni tra queste attività e l'orario di servizio dei docenti ai sensi del vigente CCNL.

DIMENSIONAMENTO (ART. 12)

E' certamente apprezzabile che le Regioni debbano definire, entro il corrente anno scolastico, la rete scolastica nel proprio ambito territoriale avendo quale riferimento il numero di istituzioni scolastiche derivanti dalla divisione del numero degli alunni per 900. Tale conteggio sarà definito a livello nazionale, secondo la norma statale, con conseguente attribuzione a ciascuna Regione del numero delle istituzioni che dovranno essere attivate con decorrenza 1° settembre 2014. In base a questa disposizione le singole Regioni saranno libere di riorganizzare la rete scolastica nel proprio territorio senza sforare il numero massimo di istituzioni attivabili. I vantaggi saranno quelli di abolire finalmente le cosiddette scuole sottodimensionate alle quali, in base alla normativa vigente, non spettavano né dirigente scolastico titolare né DSGA.

PERSONALE SCOLASTICO (ART. 15)

a) Incremento organico di diritto del sostegno e piano triennale per le nomine in ruolo

Premesso che è certamente positivo l'annuncio della stabilizzazione di oltre 26000 posti di sostegno in un triennio, e l'annunciata definizione di un piano triennale di stabilizzazione che prevede l'immissione in ruolo, quantificata in 69000 docenti e 16000 ATA, sui posti vacanti e disponibili, quindi non solo a pareggio del turn-over, manca tuttavia l'attivazione dell'organico pluriennale dell'autonomia in cui stabilizzare almeno tutte le disponibilità esistenti anche in "rete" tra scuole diverse. Altro elemento negativo, oltre alla mancata attivazione dell'organico dell'autonomia, è che il provvedimento prevede l'invarianza di spesa, cioè che la nomina in ruolo su posti vacanti debba avere copertura economica a seguito di apposita sessione contrattuale all'ARAN in base ad una direttiva che il Governo deve emanare. In pratica, una parte della spesa per stabilizzare il personale viene attivata a carico del contratto e, quindi, dei lavoratori.

b) Inidonei

Lo SNALS-Confasal valuta positivamente che, con decorrenza 1° gennaio 2014, viene cancellato l'obbligo di transitare nei ruoli ATA. Questo dovrebbe sbloccare le nomine in ruolo del personale ATA per il corrente anno scolastico, come da noi fortemente auspicato da anni, anche se le procedure previste contengono ancora elementi di penalizzazione per i docenti inidonei.

E' necessario, inserire almeno un emendamento che consenta a tale personale di fruire delle norme di pensionamento con i requisiti ante legge Fornero, così come previsto per il personale in esubero.

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ART. 16)

Premesso che lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro è limitato all'anno solare 2014, si esprimono riserve sulla dizione "attività di formazione obbligatoria", in quanto non solo introduce obblighi di servizio, peraltro senza alcun tetto, ma lo fa senza prevedere la retribuzioni per il tempo che il personale dovrà dedicarvi. Ribadiamo con forza che non è accettabile lo scavalco della legge nei confronti del contratto, su temi così delicati quali l'orario di servizio e la retribuzione. Tra l'altro si osserva che legare gli interventi in particolare alle regioni ove i risultati degli apprendimenti sono inferiori alla media nazionale, rischia di far passare il messaggio che se gli alunni non raggiungono i livelli di apprendimento desiderati è colpa degli insegnanti

DIRIGENTI SCOLASTICI (ART. 17)

Lo SNALS-Confisal esprime apprezzamento per la scelta del Governo di introdurre nuove modalità di reclutamento che si realizzeranno mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con cadenza annuale al quale potrà partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

E' auspicabile che il legislatore in sede di conversione introduca una norma finalizzata alla salvaguardia della specificità professionale del dirigente scolastico, come enunciata nell'art. 1 del vigente CCNL di area, per evitare che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione possa privilegiare nella organizzazione del corso-concorso una formazione sbilanciata esclusivamente sul versante amministrativo-gestionale.

Si auspicano, altresì, emendamenti integrativi atti a:

- 1) risolvere e sanare i requisiti di accesso ai percorsi abilitanti speciali. Primo tra tutti quello della validità dell'anno 2012/2013;
- 2) ripristinare il funzionamento del CNPI, massimo organo collegiale della scuola, nella ultima composizione non prorogata dopo il 31.12.2012, ovviamente in attesa di una auspicata riforma degli organi di gestione della scuola ai diversi livelli territoriali. La scuola è attualmente l'unica priva di questo organismo nazionale, peraltro previsto dalla legislazione tuttora vigente;
- 3) fornire una norma di interpretazione autentica che preveda la non applicazione del disposto dell'art. 9, comma 21, del DL N. 78/2010, convertito con legge n. 122 del 2010, ai fini dell'attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA in attuazione dell'art. 50 del CCNL 29.11.2007.